



PRIMA CASA: ACQUISTO AGEVOLATO PER I GIOVANI

ADEMPIMENTO

Esenzione tasse prima casa e mutuo garantito per giovani under 36

L'art. 64 del decreto Sostegni-bis ha previsto l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i giovani under 36 che acquistano un immobile da destinare a prima casa tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. Per l'acquisto di prima casa soggetto a IVA, è riconosciuto un credito d'imposta di pari importo, che può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero utilizzato in diminuzione dell'IRPEF ovvero utilizzato in compensazione. Inoltre, per i mutui relativi all'acquisto della prima casa, viene meno l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

DA SAPERE

Acquisto prima casa super agevolato per i giovani: a quali condizioni

Esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale sull'acquisto della prima casa per i soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. È una delle disposizioni agevolative introdotte dal decreto Sostegni-bis a favore dei giovani con basso reddito, per gli atti stipulati tra la data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2022. Per beneficiare dell'agevolazione, devono, tuttavia, sussistere ulteriori requisiti; sono, poi, previste alcune esclusioni e disposizioni particolari in caso di cessioni soggette a IVA e di finanziamenti erogati per l'acquisto.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - E-commerce: norme europee IVA dal 1° luglio

Impresa - Cybersicurezza: gestione crisi e notifiche incidenti

Lavoro - Assegno nucleo familiare: importi validi da luglio

Scadenze dal 24 giugno all'8 luglio 2021

ADEMPIMENTI

Esenzione tasse prima casa e mutuo garantito per giovani under 36

di Stefano Setti

L'art. 64 del decreto Sostegni-bis ha previsto l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i giovani under 36 che acquistano un immobile da destinare a prima casa tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. Per l'acquisto di prima casa soggetto a IVA, è riconosciuto un credito d'imposta di pari importo, che può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero utilizzato in diminuzione dell'IRPEF ovvero utilizzato in compensazione. Inoltre, per i mutui relativi all'acquisto della prima casa, viene meno l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Adempimento

Si ricorda che l'agevolazione "prima casa" comporta i seguenti benefici ai fini dell'imposizione indiretta:

- **se la cessione è soggetta a imposta di registro**, la stessa è dovuta nella misura del 2%, con un minimo di 1.000 euro (imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro ciascuna), anziché del 9% (con un minimo di 1.000 euro);
- **se la cessione è soggetta a IVA**, la stessa è dovuta nella misura del 4% (imposte ipotecaria e catastale fisse di 200 euro ciascuna) anziché del 10%.

Caratteristiche per potere beneficiare dell'agevolazione fiscale "prima casa"

Trasferimento a titolo oneroso o gratuito	<p>L'agevolazione in esame torna applicabile sia in occasione di trasferimenti a titolo oneroso, che in relazione a trasferimenti a titolo gratuito, nel qual caso ha un'operatività limitata.</p> <p>Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 25/E del 20 marzo 2012, ha affermato che le agevolazioni "prima casa" trovano applicazione anche nel caso di acquisto per usucapione.</p>
--	---

Caratteristiche per potere beneficiare dell'agevolazione fiscale "prima casa"					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Trasferimenti a titolo oneroso</th> <th style="width: 50%;">Trasferimenti a titolo gratuito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Il beneficio "prima casa" può applicarsi nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasferimenti a titolo oneroso della piena proprietà; - trasferimenti a titolo oneroso della nuda proprietà, dell'usufrutto, del diritto d'uso e di abitazione; - altri atti a titolo oneroso ad essi equiparati ai fini dell'IVA (e dell'imposta di registro, ove trovi applicazione tale imposta). <p>L'agevolazione si applica anche ai trasferimenti coattivi (espropriazione).</p> <p>Inoltre, l'agevolazione torna applicabile anche quando l'acquisto sia limitato a quote di proprietà o di diritti reali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia nel caso in cui tali quote vengano acquistate da più parti congiuntamente; - sia ove l'acquisto della quota avvenga ad opera del singolo soggetto. </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>L'agevolazione può trovare applicazione anche in relazione agli atti a titolo gratuito che realizzino un trasferimento immobiliare, ma in tal caso il beneficio opera solo in relazione alle imposte ipotecaria e catastale, mentre le imposte di successione e donazione debbono essere applicate in misura ordinaria.</p> <p>Risulta necessario che la richiesta del beneficio venga espressa nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione (circolare n. 44 del 7 maggio 2001).</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Trasferimenti a titolo oneroso	Trasferimenti a titolo gratuito	<p>Il beneficio "prima casa" può applicarsi nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasferimenti a titolo oneroso della piena proprietà; - trasferimenti a titolo oneroso della nuda proprietà, dell'usufrutto, del diritto d'uso e di abitazione; - altri atti a titolo oneroso ad essi equiparati ai fini dell'IVA (e dell'imposta di registro, ove trovi applicazione tale imposta). <p>L'agevolazione si applica anche ai trasferimenti coattivi (espropriazione).</p> <p>Inoltre, l'agevolazione torna applicabile anche quando l'acquisto sia limitato a quote di proprietà o di diritti reali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia nel caso in cui tali quote vengano acquistate da più parti congiuntamente; - sia ove l'acquisto della quota avvenga ad opera del singolo soggetto. 	<p>L'agevolazione può trovare applicazione anche in relazione agli atti a titolo gratuito che realizzino un trasferimento immobiliare, ma in tal caso il beneficio opera solo in relazione alle imposte ipotecaria e catastale, mentre le imposte di successione e donazione debbono essere applicate in misura ordinaria.</p> <p>Risulta necessario che la richiesta del beneficio venga espressa nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione (circolare n. 44 del 7 maggio 2001).</p>
Trasferimenti a titolo oneroso	Trasferimenti a titolo gratuito				
<p>Il beneficio "prima casa" può applicarsi nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasferimenti a titolo oneroso della piena proprietà; - trasferimenti a titolo oneroso della nuda proprietà, dell'usufrutto, del diritto d'uso e di abitazione; - altri atti a titolo oneroso ad essi equiparati ai fini dell'IVA (e dell'imposta di registro, ove trovi applicazione tale imposta). <p>L'agevolazione si applica anche ai trasferimenti coattivi (espropriazione).</p> <p>Inoltre, l'agevolazione torna applicabile anche quando l'acquisto sia limitato a quote di proprietà o di diritti reali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia nel caso in cui tali quote vengano acquistate da più parti congiuntamente; - sia ove l'acquisto della quota avvenga ad opera del singolo soggetto. 	<p>L'agevolazione può trovare applicazione anche in relazione agli atti a titolo gratuito che realizzino un trasferimento immobiliare, ma in tal caso il beneficio opera solo in relazione alle imposte ipotecaria e catastale, mentre le imposte di successione e donazione debbono essere applicate in misura ordinaria.</p> <p>Risulta necessario che la richiesta del beneficio venga espressa nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione (circolare n. 44 del 7 maggio 2001).</p>				
Trasferimento di pertinenze e agevolazione "prima casa"	<p>Il comma 3 della nota II-<i>bis</i> all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, in applicazione del principio generale secondo il quale alle pertinenze si applica il medesimo regime giuridico della cosa principale (art. 818 c.c.), stabilisce che l'agevolazione prima casa, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per applicarla, compete anche in relazione all'acquisto delle pertinenze della casa di abitazione, ancorché acquistate con atto separato.</p> <p>In relazione alle pertinenze accatastate come C/2, C/6 o C/7, l'agevolazione "prima casa" può trovare applicazione nei limiti di un'unità per ciascuna delle citate categorie.</p>				
Soggetti che possono richiedere l'agevolazione "prima casa"	<p>Solo le persone fisiche, indipendentemente dalla loro nazionalità e, quindi, sia nel caso in cui esse siano italiane, sia nel caso in cui siano di nazionalità straniera (circolare n. 38/E del 2005). Conseguentemente, il beneficio torna applicabile anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i cittadini extracomunitari, in presenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale; - per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, anche in assenza della verifica della condizione di reciprocità. 				
Condizioni per potere beneficiare dell'agevolazione "prima casa"	<p>Affinché le agevolazioni siano applicabili, è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'immobile abbia destinazione abitativa. Va da sé che le agevolazioni fiscali tornano applicabili unicamente alle abitazioni (per casa di abitazione può definirsi l'unità immobiliare destinata, per le sue caratteristiche strutturali, a essere utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze abitative dell'acquirente). Ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso); - l'immobile sia ubicato, alternativamente: i) nel territorio del Comune in cui l'acquirente abbia o trasferisca la propria residenza 				

Caratteristiche per potere beneficiare dell'agevolazione fiscale "prima casa"	
	<p>entro 18 mesi dall'acquisto; ii) nel territorio del Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività (lavoro, studio, ecc.), se diverso da quello in cui risiede; iii) nel territorio del Comune in cui il datore dell'acquirente ha la sede o svolge l'attività, se l'acquirente stesso si è trasferito all'estero per motivi di lavoro; iv) in qualsiasi Comune sul territorio italiano, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sussistano entrambe le seguenti condizioni: i) l'acquirente non è titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, del diritto di proprietà o di usufrutto, uso o abitazione su altre case di abitazione ubicate nello stesso Comune nel quale l'immobile con l'agevolazione è acquistato; ii) l'acquirente non è titolare, nemmeno per quote, anche se detenute in regime di comunione legale dei beni, di altre case di abitazione, o di diritti di usufrutto, uso, abitazione sulle stesse, compresa la nuda proprietà, situate nel territorio nazionale, per le quali l'acquirente ha già usufruito delle agevolazioni prima casa. <p>L'agevolazione fiscale per l'acquisto della "prima casa" si applica anche nel caso in cui l'acquirente sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo situato sul territorio nazionale, a suo tempo acquistato con l'agevolazione, purché l'immobile acquistato in passato con l'agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato (novità ad opera della Legge di stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208).</p>
Dichiarazioni da rilasciare nell'atto di acquisto (rogito)	<p>Al momento dell'atto, il contribuente deve rendere alcune dichiarazioni, necessarie al fine di godere dell'agevolazione. In particolare, l'acquirente deve dichiarare in atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "a pena di decadenza", la propria volontà di stabilire la propria residenza anagrafica nel Comune ove si trova l'immobile oggetto di acquisto entro 18 mesi dalla data dell'atto; - di non essere titolare, né esclusivo, né in comunione con il coniuge, alla data dell'atto, di diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su case di abitazione nello stesso Comune in cui si trova l'immobile oggetto di acquisto; - di non essere titolare, neppure per quote o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su case di abitazione site in tutto il territorio nazionale, acquistate con il beneficio "prima casa".

Novità

Il cd. decreto Sostegni-bis ha previsto importanti agevolazioni (di natura sia amministrativa, che fiscale) per l'acquisto della prima casa da parte dei soggetti con età **non superiore a 36 anni e con bassi redditi**. Le agevolazioni di seguito descritte tornano applicabili in merito agli atti stipulati nel periodo compreso tra il **26 maggio 2021 e il 30**

giugno 2022 (art. 64 del D.L. n. 73/2021, rubricato “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile”).

Soggetti interessati

Interessati alle novità in esame sono i soggetti, che acquistano tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022 un’abitazione con i benefici “prima casa”, di età non superiore a 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato.

Inoltre, al fine di potere beneficiare dell’esenzione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, nonché dell’esenzione in tema di imposte di registro e ipo-catastali, l’ISEE non deve essere superiore a euro 40.000.

Procedure

Una prima novità introdotta dal citato decreto Sostegni-bis attiene ai mutui agevolati per l’acquisto della prima casa da parte dei soggetti “giovani”. Infatti, è stata modificata la disposizione normativa contenuta nell’art. 1, comma 48, lett. c), della Legge n. 147/2013, estendendo l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa ai giovani fino al compimento dei 36 anni di età. Si ricorda che la precedente formulazione consentiva il beneficio ai giovani fino a 35 anni, titolari di un contratto di lavoro atipico. Da quanto scritto si evince che è stato innalzato di un anno il requisito anagrafico (da 35 anni a 36 anni); inoltre, è stato eliminato il presupposto legato “al lavoro atipico”.

Attenzione

Tale modifica ha natura permanente.

È stato, poi, innalzato il Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, portandolo all’80% del mutuo (rispetto alla precedente misura del 50%). Tale Fondo di garanzia nella misura dell’80% è previsto unicamente per i giovani fino a 36 anni che presentano domanda entro il 30 giugno 2022.

Attenzione

Questa agevolazione, rispetto alla precedente, ha, quindi, natura temporanea.

Invece, dal punto di vista fiscale (e, nel dettaglio, in tema di imposte indirette), sono state previste le seguenti novità (riportate nello Schema di sintesi) per l’acquisto di abitazione “prima casa”.

Acquisto abitazione “prima casa”: le agevolazioni fiscali previste dal decreto Sostegni-bis	
Le nuove agevolazioni per l’acquisto “prima casa” soggetta a imposta di registro: ambito soggettivo, oggettivo e caratteristiche	<p>La disposizione normativa stabilisce che, per determinati soggetti, l’acquisto della “prima casa” è esente da imposta di registro, nonché dalle imposte ipo-catastali con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.</p> <p>Nel dettaglio, tali esenzioni tornano applicabili con riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della prima casa, qualora l’acquisto venga effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">- da soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età

Acquisto abitazione “prima casa”: le agevolazioni fiscali previste dal decreto Sostegni-bis	
	<p>nell’anno in cui l’atto è rogitato (conseguentemente, l’agevolazione, per l’anno 2021, torna applicabile ai soggetti che effettuano l’acquisto della “prima casa” e che sono nati nel 1986 ovvero successivamente);</p> <ul style="list-style-type: none"> - e sempre che tali soggetti abbiano un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro annui. <p>Inoltre, affinché torni applicabile l’agevolazione in esame, rimangono ferme le disposizioni contenute nella nota II-bis all’art. 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (decreto imposta di registro), concernente le caratteristiche della “prima casa”, tenendo presente che l’agevolazione non può tornare applicabile con riferimento agli immobili abitativi cd. di lusso (identificati dalle categorie catastali A1, A8 e A9).</p> <p>Attenzione: L’esonero in esame, fermi restando i presupposti richiamati precedentemente, torna applicabile anche per gli atti traslativi o costitutivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della nuda proprietà; - dell’usufrutto; - dell’uso; - dell’abitazione, <p>aventi come oggetto la “prima casa”.</p>
Le nuove agevolazioni per l’acquisto “prima casa” soggetta a IVA: ambito soggettivo, oggettivo e caratteristiche	<p>Qualora l’acquisto della “prima casa” (secondo le caratteristiche più sopra descritte) sia soggetta a IVA, il decreto Sostegni-bis attribuisce agli acquirenti, “<i>che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato</i>” (e con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022), un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto.</p> <p>Attenzione: In tale ipotesi, la disposizione normativa non richiede (come, invece, previsto in caso di imposta di registro) il requisito del possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui.</p> <p>Da quanto sopra discende che l’acquirente della “prima casa” potrà recuperare l’IVA che viene pagata al fornitore soggetto passivo. Il credito d’imposta potrà essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; - utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; - utilizzato in compensazione. <p>Il credito d’imposta, in ogni caso, non dà luogo a rimborsi.</p>

Acquisto abitazione “prima casa”: le agevolazioni fiscali previste dal decreto Sostegni-bis

Imposta sostitutiva sui finanziamenti

Il decreto Sostegni-bis stabilisce, inoltre, che i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti descritti in precedenza (acquisto “prima casa”, con esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9, età dell’acquirente non superiore a 36 anni e ISEE non superiore a euro 40.000), sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista, in mancanza di tale agevolazione, in ragione dello 0,25% (art. 18 del D.P.R. n. 601/1973).

Allo scopo di potere beneficiare dell’agevolazione, il **mutuatario deve rendere apposita dichiarazione**, circa la sussistenza dei citati requisiti, nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo.

DA SAPERE

Acquisto prima casa super agevolato per i giovani: a quali condizioni

di Roberto Fanelli

Esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale sull'acquisto della prima casa per i soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. È una delle disposizioni agevolative introdotte dal decreto Sostegni-bis a favore dei giovani con basso reddito, per gli atti stipulati tra la data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2022. Per beneficiare dell'agevolazione, devono, tuttavia, sussistere ulteriori requisiti; sono, poi, previste alcune esclusioni e disposizioni particolari in caso di cessioni soggette a IVA e di finanziamenti erogati per l'acquisto.

Il decreto Sostegni-bis contiene importanti disposizioni agevolative per i soggetti più **giovani**, con **bassi redditi**, per l'acquisto della **prima casa**, per gli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il **30 giugno 2022**. L'agevolazione consiste nell'**esenzione totale** dalle imposte indirette che gravano sull'acquisto (imposte di **registro**, **ipotecaria** e **catastale** oppure **IVA**) e sull'eventuale mutuo (**imposta sostitutiva**).

Acquisto della prima casa

Il decreto dispone l'**esenzione** dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale per gli **atti traslativi a titolo oneroso** della prima casa, se l'acquisto viene effettuato da:

- soggetti che non hanno ancora compiuto **36 anni** di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;
- con un **ISEE non superiore a 40.000 euro annui**.

Per gli acquisti effettuati nel corso del 2021, quindi, l'agevolazione si applica a tutti coloro che sono nati nel 1986 o successivamente (i nati nel 1986 compiranno, infatti, 36 anni nel 2022).

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, devono sussistere tutti i **requisiti** previsti dalla nota *Il-bis* all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986:

1. ubicazione dell'immobile nel Comune di residenza dell'acquirente o in quello di esercizio dell'attività;
2. mancanza di altro immobile nel Comune dove si trova l'immobile da acquistare;
3. mancanza nel territorio dello Stato di altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Immobili esclusi dall'agevolazione

L'agevolazione non si applica per l'acquisto di immobili di **categoria catastale A1, A8 e A9**, vale a dire le abitazioni di tipo signorile (cat. A/1), le ville (cat. A/8), i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici (cat. A/9).

Altre operazioni agevolate sulla prima casa

L'**esenzione** dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale trova applicazione, in presenza delle altre condizioni previste dalla nota *Il-bis* all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e dalla norma in esame (non avere compiuto ancora 36 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui), anche per gli atti traslativi o costitutivi:

- della nuda proprietà;
 - dell'usufrutto;
 - dell'uso;
 - dell'abitazione,
- aventi come oggetto la prima casa.

Atti soggetti a IVA

Per gli atti sopra indicati, relativi a **cessioni soggette all'IVA**, il decreto Sostegni-bis attribuisce agli acquirenti, "*che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato*", un **credito d'imposta** di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto.

In questo caso, la norma **non richiede** il requisito del possesso di **ISEE** non superiore a 40.000 euro annui.

In tale modo, la norma consente all'acquirente prima casa di potere **recuperare l'IVA** che viene pagata al fornitore soggetto passivo.

Il credito d' imposta può essere:

- portato in **diminuzione** dalle **imposte di registro, ipotecaria, catastale**, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito,
- utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto,
- utilizzato in **compensazione**.

Il credito d'imposta, in ogni caso, non dà luogo a rimborsi.

Imposta sostitutiva

I **finanziamenti** erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui sopra (prima casa, con esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9, **età dell'acquirente e ISEE**), sono **esenti dall'imposta sostitutiva** delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista, in mancanza di tale agevolazione, in ragione dello **0,25%** (art. 18 del D.P.R. n. 601/1973).

Per fruire dell'agevolazione, il **mutuatario** deve rendere **apposita dichiarazione**, circa la sussistenza dei citati requisiti, nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.

Sanzioni

In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra o di decadenza dalle agevolazioni, per il **recupero delle imposte dovute** e per la determinazione delle **sanzioni** e degli **interessi** si applicano le relative disposizioni

previste dalla nota *Il-bis* all'art. 1 della tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e all'art. 20 del D.P.R. n. 601/1973.

In particolare, in caso di decadenza dall'agevolazione:

- sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre agli interessi;
- si applica una **sovrattassa pari al 30%** delle stesse imposte.

Inoltre, nel caso di decadenza dalle agevolazioni, ove il contribuente abbia contratto un mutuo con applicazione dell'imposta sostitutiva in misura agevolata, il soggetto incorre anche nella decadenza di tale agevolazione.

L'Ufficio, quindi, provvede a **recuperare la differenza d'imposta** e ad applicare la **sanzione pari al 30%** (art. 20 del D.P.R. n. 601/1973).

Se si tratta di **cessioni soggette a IVA**, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti:

- recupera, nei confronti degli acquirenti, la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata;
- applica la sanzione amministrativa del 30% della differenza medesima.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Portale Federalismo Fiscale: nuove procedure

Nell'ambito del Portale del federalismo fiscale, dal 16 giugno 2021 è stato attivato il servizio "Gestione tributi provinciali", destinato alla **trasmissione da parte delle Province e Città Metropolitane delle delibere regolamentari** e tariffarie in materia tributaria, ai fini della relativa pubblicazione nel sito internet delle Finanze. Per le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (imposta RC auto), la pubblicazione nel sito internet costituisce condizione di efficacia, acquisendo lo stesso effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione.

Ministero dell'Economia delle Finanze, comunicato 18 giugno 2021

Meccanismo del prezzo-valore per le pertinenze

Affinché il meccanismo del prezzo-valore risulti applicabile alle pertinenze di un immobile abitativo, devono ricorrere ulteriori **condizioni**, per cui nell'atto di cessione deve essere evidenziato il **vincolo** che rende il bene servente una proiezione del bene principale e l'immobile pertinenziale deve essere suscettibile di **valutazione automatica**, dotato, quindi, di una propria rendita catastale. Il regime agevolato può riguardare una molteplicità di pertinenze.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18 giugno 2021, n. 420

Esenti da imposta di bollo gli assegni vitalizi

I **prospetti attestanti gli assegni vitalizi percepiti** sono da considerarsi esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Il cedolino e/o prospetto emesso dal Consiglio, quale sostituto d'imposta, certifica mensilmente l'erogazione dell'indennità e dell'assegno vitalizio e, quindi, svolge la funzione di quietanzare le somme che il Consiglio eroga, oltre che di indicare l'imponibile lordo, le trattenute di legge e l'importo netto da liquidare che viene accreditato, tramite il Tesoriere del Consiglio, sul conto corrente bancario del percipiente.

Agenzia delle Entrate, risposta all'interpello 18 giugno 2021, n. 419

Prestazioni LPP: autoliquidazione dell'imposta

In caso di prestazioni per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP) riscosse per il tramite di un intermediario residente, alle quali non è stato possibile applicare la ritenuta del 5 per cento a causa del ritardo con cui è stato conferito lo specifico incarico alla banca, il contribuente percipiente potrà autoliquidare in dichiarazione l'imposta dovuta, assoggettandole all'**imposta sostitutiva** con la medesima aliquota del **5 per cento** che le stesse avrebbero scontato, se fosse stata applicata la ritenuta da parte dell'intermediario finanziario.

Agenzia delle Entrate, risposta all'interpello 18 giugno 2021, n. 418

Imposta sulle transazioni finanziarie

Sono escluse dall'imposta sulle transazioni finanziarie le **operazioni successive rispetto a quelle che hanno consentito alla società conferitaria** di raggiungere la **maggioranza dei diritti di voto** delle società oggetto di conferimento di partecipazioni societarie. L'operazione di ristrutturazione riguarda l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società.
Agenzia delle Entrate, risposta all'interpello 18 giugno 2021, n. 417

Attività di sicurezza sanitaria alimentare

Il soggetto che svolge attività di sicurezza sanitaria in materia alimentare e non attività sanitaria o socio-sanitaria sugli esseri umani, autorizzato all'**esecuzione dei test per la ricerca del virus SARS CoV-2 non ha l'obbligo di trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati** delle spese sostenute dai pazienti su cui ha effettuato la diagnosi di virus SARS-CoV-2. In ogni caso il soggetto non è autorizzato ad effettuare prestazioni diagnostiche su persone, trattandosi di un provvedimento di urgenza per il solo periodo dell'emergenza epidemiologica.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18 giugno 2021, n. 416

Convenzione Italia-Ecuador doppie imposizioni

È stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. Per quanto riguarda le imposte considerate dall'Accordo, da parte italiana sono state incluse l'**imposta sul reddito delle persone fisiche**, l'**imposta sul reddito delle società** e l'**imposta regionale sulle attività produttive**.
Legge 20 maggio 2021, n. 86 (G.U. 18 giugno 2021, n. 144)

Esenzione NASpl anticipata in capitale di coop

Pronte le regole per riconoscere la **non imponibilità ai fini IRPEF** dell'intero importo ricevuto a titolo di NASpl per il lavoratore che richiede la liquidazione anticipata, in un'**unica soluzione**, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato a titolo di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Agenzia delle Entrate, Provv. 17 giugno 2021, n. 155130

Carburante esente da accisa per navi da crociera

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, per i rifornimenti come i carburanti per tutte le **navi da crociera in sosta forzosa** si possono ritenere soddisfatti i presupposti per l'applicazione dell'esenzione da accisa. L'Agenzia

delle Dogane ha evidenziato come le stesse hanno mantenuto la propria operatività, restando armate di equipaggio e garantendo condizioni di **pronta navigabilità**, anche al fine di ottemperare alle prescrizioni impartite da autorità pubbliche.

Agenzia delle Dogane, circolare 16 giugno 2021, n. 20/D

Bonus filtri e depuratori d'acqua 2021: regole

Con riferimento al credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, è possibile presentare la **comunicazione all'Agenzia delle Entrate** dell'ammontare delle spese ammissibili nel periodo dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente con modalità telematiche. Il *bonus* è stato previsto dall'art. 1, commi da 1087 a 1089, della Legge di Bilancio 2021.

Agenzia delle Entrate, Provv. 16 giugno 2021, n. 153000

ReoCo non accede a bonus facciate ed ecobonus

La società *real estate owned company* (ReoCo) non può accedere alle agevolazioni come *bonus* facciate ed ecobonus, in relazione agli interventi sul **fabbricato detenuto in funzione dell'operazione di cartolarizzazione**. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate, chiarendo come la presenza del **vincolo di destinazione dei patrimoni "segregati"** esclude a priori, in capo alla ReoCo, un profilo di possesso del reddito rilevante ai fini tributari, ai sensi dell'art. 83 del TUIR.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 giugno 2021, n. 415

Rinuncia a legato di rendita vitalizia e donazione

L'Agenzia delle Entrate ha valutato come non abusiva l'operazione consistente in atto di donazione, effettuato a seguito dell'atto di rinuncia al legato, giustificato da **valide ragioni economiche extrafiscali**, rappresentate sia dalle rilevanti difficoltà (se non addirittura impossibilità) del definire gli elementi essenziali delle rendite vitalizie, sia dalle incertezze, dai costi e dalle probabili controversie familiari e giudiziali che sarebbero derivate dall'instaurazione di un procedimento giudiziario per l'accertamento della nullità del legato all'interno del testamento.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 giugno 2021, n. 414

Atto di messa in comunione: imposta di registro 1%

Anche l'atto di messa in comunione, avendo effetti pari, ma di direzione opposta a quelli del contratto di divisione, derivando dal costituirsi, a mezzo della stessa, una comunione con quote soggettive speculari a quelle proprie dei beni preposseduti, ha **natura dichiarativa**. Quanto al trattamento fiscale, si ha, quindi, l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 1%, ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 giugno 2021, n. 413

Contratti conti di pagamento: imposta fissa di bollo

Poiché i servizi resi con le carte di pagamento sono sostanzialmente analoghi a quelli che possono essere resi tramite il conto di pagamento, la disposizione agevolativa che prevede l'applicazione dell'imposta fissa di bollo ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso risulta applicabile anche per i contratti dei conti di pagamento. Resta applicabile l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto prevista per i conti di base riservati alle **fasce di clientela socialmente svantaggiate**.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 giugno 2021, n. 412

Contributi per lo spettacolo con Fondo sviluppo

I contributi erogati a sostegno dei settori dello spettacolo **non rilevano fiscalmente**, anche se il contributo erogato è stanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione e del Fondo unico dello Spettacolo, dal momento la normativa fa esclusivo riferimento alla natura del contributo e alla sua discontinuità con quelli ordinariamente erogati; a nulla rileva, pertanto, la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziare i contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 giugno 2021, n. 411

Superbonus: congruità spese senza SCIA

In tema di superbonus, l'attestazione della congruità delle spese, inserita nell'Allegato B, ossia nel modello relativo all'asseverazione del progettista, risponde a una semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, la **manca della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA** non dovrebbe pregiudicare l'accesso al superbonus. Per gli **interventi antisismici**, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese e l'**asseverazione** è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 giugno 2021, n. 410

Esenzione per proventi da FIA percepiti da OICR

Il regime di esenzione relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da **OICR esteri** sempreché istituiti in Stati e territori white list, trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare italiano, ma anche qualora i suddetti investitori partecipino in misura totalitaria in un veicolo societario che pone in essere l'investimento. Il veicolo così partecipato non deve necessariamente essere residente nel medesimo Stato del partecipante, essendo necessario che vengano rispettati i requisiti di residenza stabiliti con riferimento agli investitori.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 giugno 2021, n. 409

Emolumenti incentivanti in ritardo per “causa giuridica”

Se il ritardo nella corresponsione degli emolumenti incentivanti è dovuto a una “causa giuridica”, ovvero all’emanazione del decreto direttoriale dell’Amministrazione, che interviene l’anno successivo a quello cui gli emolumenti incentivanti si riferiscono, la retribuzione incentivante deve essere assoggettata a **tassazione separata** ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR. Qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR, **non deve essere effettuata alcuna indagine** in ordine al ritardo nella corresponsione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 giugno 2021, n. 408

Impatriati: quando è vantaggio indebito

In tema di regime agevolato per gli impatriati, rappresenta un vantaggio indebito la **costituzione di una newco unipersonale**, con attribuzione all’amministratore-socio unico di un compenso commisurato alla percentuale agli utili, solo al fine di fruire dell’agevolazione. Il regime agevolato dei lavoratori cd. impatriati è **escluso per i redditi di capitale** e la costituzione del reddito assimilato al lavoro dipendente non può essere utilizzata al mero fine di consentire l’accesso alla tassazione ridotta prevista dal regime agevolato.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 giugno 2021, n. 407

Agevolazioni enti Terzo settore per fondazioni

In attesa che diventi operativo il registro unico nazionale, l’agevolazione della **detrazione** di un importo pari al **30% degli oneri sostenuti** dal contribuente per le **erogazioni liberali** in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali risulta applicabile esclusivamente agli enti iscritti negli attuali registri previsti dalle normative di settore, quali: ONLUS, OdV e APS. A decorrere dalla fine del periodo transitorio, l’agevolazione troverà applicazione a tutti gli enti che si qualificano quali ETS. In vigore del periodo transitorio, l’agevolazione si applica anche alla **fondazione “non residente”**, se ha il possesso della qualifica di ONLUS, di OdV, nonché di APS.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 giugno 2021, n. 406

Accesso contributo perequativo: rinvio dichiarazione

Deve essere **differito al 31 ottobre 2021** il termine previsto dal decreto Sostegni-bis per la presentazione della **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, quale adempimento preventivo necessario per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”. È quanto richiede il CNDCEC in una lettera inviata al Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco. La richiesta era stata già avanzata nel corso dell’audizione del 3 giugno sul decreto Sostegni-bis, svoltasi presso la Commissione permanente Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati.

CNDCEC, comunicato stampa 15 giugno 2021

Rivalutazione beni e partecipazioni bilancio 2020

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha analizzato l'estensione della **finestra temporale di applicazione** della disciplina della rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, introdotta dal decreto Agosto, anche per il bilancio relativo all'esercizio 2020, ad opera della conversione del decreto Sostegni. La circolare evidenzia gli aspetti principali della disciplina, con particolare riguardo ai **soggetti** che ne possono usufruire e ai **beni** che possono costituire oggetto di rivalutazione, in ragione anche delle osservazioni fornite dall'OIC nel Documento interpretativo n. 7, pubblicato il 31 marzo 2021.

Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, circolare 15 giugno 2021, n. 9

Acquisti di navi per navigazione in alto mare senza IVA

Dal **15 luglio 2021** è possibile presentare la **dichiarazione** di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell'Agenzia delle Entrate dal dichiarante o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Agenzia delle Entrate, Provv. 15 giugno 2021, n. 151377

Esercizio abusivo della professione: modello di denuncia

In tema di esercizio abusivo della professione, al fine di promuovere e favorire l'attività di vigilanza dei Consigli degli Ordini per il legale esercizio dell'attività professionale, anche in relazione alle iniziative e valutazioni inerenti a eventuali condotte che possano integrare gli estremi del reato di cui all'art. 348 del codice penale, esercizio abusivo di una professione, è stato predisposto dal CNDCEC un **modello per la segnalazione di presunto esercizio abusivo della professione**.

CNDCEC, informativa 15 giugno 2021, n. 68

E-commerce: norme europee IVA dal 1° luglio

Entrano in vigore dal **1° luglio 2021** le nuove regole IVA UE sull'*e-commerce*, recepite in Italia. In base al decreto, si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) le **vendite a distanza intracomunitarie** di beni e le **cessioni di beni** con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE, nonché le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 (G.U. 15 giugno 2021, n. 141)

IMPRESA

Cybersicurezza: gestione crisi

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che introduce disposizioni urgenti in materia di **cybersicurezza**, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Il decreto stabilisce in particolare che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale opererà sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e in stretto raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Il decreto istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CICS), con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione in materia di politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

D.L. 14 giugno 2021, n. 82 (G.U. 14 giugno 2021, n. 140)

Cybersicurezza: notifiche incidenti

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza. Il decreto entra in vigore il 26 giugno 2021 e prevede che, dal **1° gennaio 2022**, i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al verificarsi di uno degli incidenti avente impatto su un bene ICT di rispettiva pertinenza, procedano alla **notifica al CSIRT italiano** secondo le modalità stabilite dal regolamento.

D.P.C.M. 14 aprile 2021, n. 81 (G.U. 11 giugno 2021, n. 138)

LAVORO

Assegno nucleo familiare: importi validi da luglio

L'INPS ha pubblicato le **tabelle aggiornate** per il calcolo dell'assegno per il nucleo familiare spettante a lavoratori subordinati e assimilati a partire dal prossimo mese di luglio 2021. Le tabelle tengono conto della **maggiorazione** di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli, prevista dal D.L. n. 79/2021. Le nuove tabelle restano in vigore fino alla piena operatività dell'assegno unico universale. La **domanda** deve essere presentata entro il **30 giugno 2021**. Chi può richiedere l'ANF, quanto spetta e qual è la procedura per ottenerlo?

INPS, messaggio 17 giugno 2021, n. 2331

Cassa integrazione e ammortizzatori sociali

L'INPS interviene riguardo il differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'Istituto, in particolare, si sofferma sulle modalità di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 in relazione alla trasmissione dei dati necessari per il **pagamento** o per il **saldo** degli stessi **scaduti nel periodo dal**

1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Si rinvia poi ad una apposita circolare con cui verranno illustrate le modifiche apportate dalla richiamata Legge n. 69/2021.
INPS, messaggio 16 giugno 2021, n. 2310

Indennità ai lavoratori e deroghe NASpl

L'INPS fornisce alcune indicazioni preliminari sulle misure introdotte dal decreto Sostegni bis in materia di **indennità** previste a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, a pescatori autonomi e operai agricoli, nonché in materia di sospensione del meccanismo di riduzione dell'indennità di disoccupazione **NASpl** fino al 31 dicembre 2021. L'Istituto rinvia a futuri documenti di prassi l'indicazione di modelli e termini per la presentazione delle nuove istanze.

INPS, messaggio 16 giugno 2021, n. 2309

Vaccini anti Covid: somministrazione farmacie

L'INAIL interviene riguardo gli **obblighi assicurativi** posti a capo delle **farmacie** che decidono di erogare il servizio di somministrazione dei **vaccini anti Covid-19** per l'anno in corso. Trattandosi di un rischio non classificabile nella voce già attribuita a questa tipologia di attività con dipendenti, i soggetti interessati sono tenuti a presentare per via telematica, **entro il prossimo 15 luglio**, una denuncia di variazione che consenta l'inquadramento nella voce corretta e la determinazione del premio aggiuntivo sulla base delle retribuzioni presunte.

INAIL, istruzione operativa 15 giugno 2021

Dottori commercialisti: contributi minimi 2021

Con un apposito diffuso sul proprio portale istituzionale, la Cassa dei dottori commercialisti ha recepito quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021 in merito all'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle Casse professionali colpiti dall'emergenza Covid-19. Viene così stabilita la **proroga al 30 settembre 2021** del termine di versamento della **prima rata** dei contributi minimi 2021.

Cassa dei dottori commercialisti, comunicato stampa 15 giugno 2021

Riduzione premi speciali primo biennio attività

L'INAIL ha fatto presente che la domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività, che ordinariamente deve essere presentata telematicamente tramite il servizio online OT20, può essere al momento trasmessa soltanto **tramite PEC**. Ciò a causa della indisponibilità del servizio telematico dedicato. L'Istituto fornisce dunque sia il **modello di domanda** da compilare che il relativo **manual di istruzioni**.

INAIL, istruzione operativa 14 giugno 2021

Fondo di solidarietà per i professionisti

L'INPS interviene riguardo il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e specifica la possibilità, per i datori di lavoro del settore che occupano da 3 a 5 dipendenti, di **differire il versamento dovuto per maggio alle mensilità di giugno o luglio**, previa istanza da presentare per via telematica tramite cassetto previdenziale. Individuati inoltre i codici per il versamento del contributo relativo ai mesi da marzo 2020 ad aprile 2021.

INPS, messaggio 11 giugno 2021, n. 2265

Esonero contributivo per le filiere agricole

L'INPS dispone il temporaneo **differimento** delle scadenze di versamento della contribuzione dovuta per il periodo che va **da novembre 2020 a gennaio 2021** in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Ciò in considerazione dei tempi necessari alla definizione della procedura di fruizione dell'esonero contributivo ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020.

INPS, messaggio 11 giugno 2021, n. 2263

AGENDA

Scadenze dal 24 giugno all'8 luglio 2021

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	GIUGNO 2021	
venerdì 25	Enpaia - Denuncia e versamento contributi	
	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	
martedì 29	Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730	
	Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati	
mercoledì 30	Adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate	
	Comunicazione contratti di locazione brevi conclusi l'anno precedente	
	Dichiarazione annuale imposta sui servizi digitali	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)	
	Libro unico lavoro	
	Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione IMU enti non commerciali	
	Presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2020	
	Presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione Mod. Redditi 2021 Persone Fisiche	
	Proroga cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento - Prorogata al 31 luglio 2021 (slittata al 2 agosto)	
	Ravvedimento diritti camerali dovuti per l'anno 2020	

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di partita IVA	
Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2021 Redditi 2020 PF e SP	
Versamento diritti camerali	
Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2020	
Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021	
Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni e termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia di stima posseduti alla data del 1° gennaio 2021	
Versamento in acconto e a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale	
Versamento rateale definizione agevolata dei processi verbali di constatazione	
Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 (Redditi 2021 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali)	
Versamento seconda ed ultima rata imposta sostitutiva estromissione immobili impresa individuale	
Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2020	
Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2020	
Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2019	

	Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2019	
	LUGLIO 2021	
giovedì 1	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento sprint tardivo versamento acconto IMU	